

N. 4318/13 R.G. notizie di reato  
N. 405/15 R.G. Trib

Sentenza N. 634/2015  
Del 4.5.2015 \_\_\_\_\_  
Data del deposito 04.05.2015  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
N. Reg. Esec. \_\_\_\_\_  
N. Part. Cred. \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Fidelio, all'esito dell'udienza pubblica del 4.5.2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

**S E N T E N Z A**

ai sensi dell'art. 469 c.p.p. e 131 bis c.p. nei confronti di:

**E** \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il difensore di ufficio avv. Alessandro Michele Truscia del Foro di Novara, con studio in Ghemme, Piazza Castello n. 18,

**E** \_\_\_\_\_, nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il difensore di ufficio avv. Alessandro Michele Truscia del Foro di Novara, con studio in Ghemme, Piazza Castello n. 18,

LIBERE-ASSENTI

**IMPUTATE**

*Del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 c. 1 n. 2 e 62 n. 4 c.p. perché, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. In particolare prelevavano ciascuna dagli espositori dell'esercizio commerciale "IPERCOOP" ubicato in via Ugo Porzio Giovanola, nr. 1 reggisenso di colore bianco del valore di euro 15,92, che poi occultavano all'interno dei pantaloni. Con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose danneggiando e rendendo inseribili i sopra indicati capi di abbigliamento privandoli delle etichette. Con l'attenuante dell'aver nei delitti contro il patrimonio cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. In Novara in data 13 giugno 2013*

Identificata la persona offesa in:

**G** \_\_\_\_\_, legale rappresentante di "\_\_\_\_\_ Società Cooperativa", corrente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ 4.

**Conclusioni concordi delle parti:**

emettersi sentenza di non doversi procedere per essere le imputate non punibili per particolare tenuità del fatto

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto di citazione diretta del 7.4.2014, il Pubblico Ministero ha rinviato a giudizio E. [REDACTED] ed E. [REDACTED], contestando loro il reato di tentato furto aggravato, meglio descritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 20.4.2015, dichiarata l'assenza di entrambe le imputate, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la difesa ed il PM hanno concordemente richiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, evidenziando come l'oggetto materiale della condotta sottrattiva consista in un bene di modico valore (un reggisenone del valore di 15,92 euro) e come il comportamento non risulti abituale avuto riguardo all'incensuratezza di entrambe le imputate.

2. Dalla semplice lettura del capo di imputazione emerge in modo chiaro e incontrovertibile l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., introdotto con la L. n. 28/2015.

Le due imputate sono accusate di un tentato furto aggravato di un capo di abbigliamento (reggisenone) del valore di 15,92 euro, commesso all'interno dell'ipermercato Ipercoop di Novara.

Dalla formulazione del capo di imputazione pare dunque potersi ravvisare, con giudizio di immediatezza e senza necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio, un'ipotesi di particolare tenuità dell'offesa, dal momento che il pericolo cagionato alla parte lesa è particolarmente esiguo.

Peraltro, ai fini della pronuncia di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 c.p.p., il giudice deve tenere in considerazione tutti gli atti presenti nel fascicolo processuale.

Nel caso di specie può dunque farsi riferimento alla denuncia-querela presentata dal legale rappresentante dell'Ipercoop, regolarmente citato a comparire alla prima udienza e non comparso.

Nella denuncia-querela si legge che le due imputate furono osservate dall'addetto alla sicurezza del supermercato prelevare due paia di reggiseni (del valore di 15,92 cadauno, con valore complessivo di 31,84 euro) e occultarli sotto i pantaloni, dopo aver rimosso le confezioni e le etichette. In seguito, le due donne si diressero verso le casse, dove pagarono alcuni generi alimentari di esiguo valore, per poi essere bloccate poco prima della barriera di uscita dall'addetto all'antitaccheggio.

Una volta fermate, le due imputate restituirono prontamente i beni e furono in seguito identificate dalla P.G., nel frattempo sopraggiunta sul posto (cfr. in merito i verbali di identificazione ed elezione di domicilio in atti).

La persona offesa ha inoltre precisato che i beni asportati vennero scartati perché non più commerciabili.

A tale quadro va aggiunto il rilievo per cui le due imputate, entrambe di giovane età, risultano incensurate (si vedano in proposito i certificati del casellario in atti).

Sulla base di tali elementi paiono sussistere tutti presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

In proposito va preliminarmente evidenziato che la nuova norma introduce una causa di non punibilità di carattere generale, trattandosi di istituto di diritto sostanziale che trova applicazione anche rispetto ai fatti realizzati prima della sua introduzione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 c.p.

Il reato (tentato furto mono-aggravato) è punito nel massimo con una pena inferiore a 5 anni di reclusione, rientrando nel novero della fattispecie per cui è consentita l'applicazione dell'istituto.

Sotto il profilo oggettivo, l'esiguo valore e la natura della *res* sottratta (si tratta, sulla base di quanto narrato in querela, di due reggiseni del valore di 31,84 euro) permette di affermare che l'offesa complessivamente arrecata alla p.o. sia di particolare tenuità, avuto riguardo anche alle modalità complessive del fatto che, sebbene realizzato con violenza sulle cose (apertura delle confezioni e manomissione delle etichette), appare sintomatico di una minima offensività, essendo stato realizzato con modalità rudimentali e non insidiose.

Sotto il profilo soggettivo, il comportamento delle due imputate appare non abituale ed episodico, alla luce dell'incensuratezza e dell'assenza di pendenze, non ricorrendo nel caso di specie alcuna condizione ostativa tra quelle indicate nell'art. 131 bis c. 3 c.p.

Per tali ragioni va pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

**P. Q. M.**


Visto l'art. 469 c.p.p.,

Dichiara non doversi procedere nei confronti di E. [redacted] ed E. [redacted], per essere le imputate non punibili per particolare tenuità del fatto.

Novara, 4 maggio 2015

Il Giudice

(Luca Fidelio)



TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in udienza  
oggi 4 MAG 2015

IL CANCELLIERE  
Grazzo CALABRESI

